



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Alla c.a. tutti i docenti

Loro sedi

Oggetto: *Virtù è misura*

Gentili Docenti,

vengo a Voi a tre settimane dall'inizio della scuola per richiamarVi brevemente alle disposizioni del decreto legge 111 del 6 agosto, riprese dalla nota tecnica MIUR a firma di Versari del 13 agosto scorso.

Come è noto, *"Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.*

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:

- ***aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;***
- ***aver completato il ciclo vaccinale;***
- ***essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;***
- ***essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti."***

La norma prevede poi che i dirigenti scolastici siano tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La mancata esibizione e il mancato possesso di tale documento comporta sanzioni pecuniarie (da 400 a 1000 euro) e conseguenze sul rapporto di lavoro.

"La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo"

La sospensione dal servizio può consentire al lavoratore entro 5 giorni di regolarizzare la propria situazione (ad esempio con l'effettuazione di un tampone); questa la ragione per cui il supplente dovrebbe essere assunto con contratto a decorrere dal quinto giorno, con evidente disservizio e oneri a carico di tutti per la copertura dei giorni di assenza dal primo al quarto.

Per tutte le ragioni sopra esposte e nelle more di indicazioni operative più precise da parte degli organi competenti, attese per la prossima settimana, mi permetto di sollecitare coloro che ancora esitano a sottoporsi alla vaccinazione a farlo, e lo raccomando essendo ancora in tempo utile per avere il possesso della certificazione verde entro l'inizio delle lezioni.

Non sono persona per natura ansiosa. Rispetto però le ansie e le paure altrui.

Per questo suggerisco, richiamando l'adagio di Platone secondo cui la virtù è MISURA, di comparare i rischi per sé e per la comunità tutta conseguenti al Covid a quelli ,eventuali, conseguenti alla vaccinazione, e valutare quali siano più gravi e più deleteri per la salute, per il benessere psicofisico e per la stabilità economica nel suo complesso .

Credo non ci sia margine di dubbio.

<https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2479-vaccinazione-anti-covid-19-per-over-60-e-personale-scolastico.html>

Confidando in una razionale determinazione, che accolga la suddetta prescrizione come emanata dal governo della maggioranza al fine del bene comune, Vi ringrazio per l'attenzione e Vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Dirigente scolastica,

Maria Luisa Montagna